

Attestazione di copertura finanziaria entrate Titoli IV, V e VI

Scritto da Interdata Cuzzola | 10/03/2023

È irregolare, nel caso di utilizzo delle entrate Titoli IV, V e VI, l'attestazione di copertura non contenente gli estremi delle determinazioni di accertamento delle relative somme: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Veneto, nella delib. n. 68/2023, depositata lo scorso 7 marzo.

Nel caso specifico, l'ente e l'organo di revisione si erano giustificati affermando che *"nelle determinazioni che comportano impegni di spesa per investimenti non sono riportati usualmente gli estremi degli atti con cui sono assunti gli accertamenti di entrata; tuttavia viene esplicitata la fonte di finanziamento correlata all'impegno di spesa oggetto di assunzione, garantendo comunque la verifica della copertura finanziaria"*.

I giudici contabili, comunque, hanno richiamato l'Ente al rispetto del principio contabile applicato All. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011, punto 5.3.4, secondo cui *"l'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni concernenti investimenti finanziati da entrate accertate al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, è resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio"*.